RECANTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELLE FERROVIE E DI ALTRI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO A TRAZIONE MECCANICA CONCESSI ALL'INDUSTRIA PRIVATA

Art. 5

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Sulle ferrovie da concedere all'industria privata le tariffe non potranno essere superiori a quelle vigenti per le ferrovie dello Stato, tranne nei casi di ferrovie a sistema speciale, diverso da quello ad aderenza, oppure nel caso di ferrovie che attraversando regioni montuose o richiedendo notevoli spese di esercizio, non potrebbero essere in altro modo eseguite.

Tale applicazione puo' essere consentita anche per le ferrovie con o senza sovvenzione governativa, aventi carattere turistico, per le quali non si presentino gli estremi del precedente comma, purche' gli abitanti dei luoghi serviti godano di tariffe non superiori a quelle vigenti per le ferrovie dello Stato.

Le ferrovie metropolitane sono equiparate, nei riguardi tutti dell'esercizio, alle tramvie extraurbane a trazione meccanica.

Sono soppressi l'art. 123 ed il secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 138 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonche' le parole: «e ai trasporti sulle ferrovie in esercizio economico», di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 14 luglio 1912, n. 435.

Versione in vigore dal 17 luglio 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Recante provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica concessi all'industria privata
Estremi	Legge 8 giugno 1913, n. 631
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/recante-provvedimenti-per-agevolare-lo-sviluppo-delle-ferrovie-e-di/art-5-comma-abrogato-dal-d-lgs-13-dicembre-2010-n-212/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it